2024/2121

6.8.2024

Dichiarazione relativa alle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Komstroy* e all'intesa comune sulla non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla carta dell'energia come base per i procedimenti arbitrali intra-UE

RESA DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DELL'UNIONE EUROPEA IL 26 GIUGNO 2024

TENENDO presente il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24) e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1), come eventualmente modificato in seguito («trattato sulla Carta dell'energia»),

TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

CONSIDERANDO che i membri di un'organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia esprimono un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di un trattato nelle loro relazioni tra di essi,

RAMMENTANDO che il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia non incide sullo status di membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica della Parte firmataria della presente dichiarazione che ha effettuato il recesso, né preclude l'interesse a esprimere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di detto trattato fintantoché si possa ritenere che quest'ultimo produca effetti giuridici nei confronti di tale membro, in particolare per quanto riguarda l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia,

TENENDO presenti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) e i principi generali del diritto dell'Unione europea e dell'Euratom,

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nella presente dichiarazione si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale (*Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier*), parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37) e della Corte internazionale di giustizia (*Reservations on the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20), il diritto di rendere un'interpretazione autentica di una norma giuridica di un accordo internazionale spetta alle Parti di tale accordo,

RAMMENTANDO che gli Stati membri dell'Unione europea hanno attribuito il diritto di rendere un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione e dell'Euratom alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), come spiegato da quest'ultima nella sentenza del 30 maggio 2006 nella causa C-459/03, *Commissione/Irlanda (Mox Plant)* (ECLI:EU:C:2006:345, punti da 129 a 137), in cui la Corte ha dichiarato che la competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell'Unione e dell'Euratom si estende all'interpretazione e all'applicazione degli accordi internazionali di cui l'Unione europea, l'Euratom e gli Stati membri sono Parti, nei rapporti tra due Stati membri o tra l'Unione europea o l'Euratom e uno Stato membro,

RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 344 TFUE e dell'articolo 193 del trattato Euratom, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del TUE, del TFUE e del trattato Euratom a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai trattati stessi,

RAMMENTANDO che nella sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16, *Achmea* (ECLI:EU:C:2018:158), la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare,

RAMMENTANDO la posizione costantemente ribadita dall'Unione europea, secondo cui il trattato sulla Carta dell'energia non era destinato a trovare applicazione nelle relazioni intra-UE e che l'intenzione dell'Unione europea, dell'Euratom e dei loro Stati membri non era, e non avrebbe potuto essere, quella di creare obblighi tra loro mediante il trattato sulla Carta dell'energia, dato che quest'ultimo è stato negoziato come strumento della politica energetica esterna dell'Unione europea al fine di istituire un quadro per la cooperazione energetica con i paesi terzi, mentre, al contrario, la politica energetica interna dell'Unione consiste in un elaborato sistema di norme destinate a creare un mercato interno nel settore dell'energia, che disciplinano esclusivamente le relazioni tra gli Stati membri,

RAMMENTANDO che, nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19, *Komstroy* (ECLI:EU:C:2021:655, punto 66) (sentenza *Komstroy*), confermata nel parere 1/20 (ECLI:EU:C:2022:485, punto 47), la Corte ha concluso che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell'energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,

RAMMENTANDO che, in quanto interpretazione resa dal giudice competente che riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia di cui alla sentenza *Komstroy* si applica a partire dall'approvazione del trattato sulla Carta dell'energia da parte dell'Unione europea, dell'Euratom e dei loro Stati membri,

CONSIDERANDO che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia che consenta di risolvere dinanzi a un collegio arbitrale («procedimento arbitrale intra-UE») le controversie tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea, da un lato, e un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unione europea o l'Euratom, dall'altro, e

CONSIDERANDO in ogni caso che, qualora le controversie non possano essere risolte in via amichevole, una parte può come sempre scegliere di adire gli organi giurisdizionali ordinari o amministrativi competenti, conformemente al diritto nazionale, per la risoluzione delle controversie tra uno Stato membro (o, a seconda dei casi, l'Unione europea o l'Euratom) e un investitore di un altro Stato membro, come garantito dai principi generali del diritto e dal rispetto dei diritti fondamentali sanciti, tra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONDIVIDENDO l'intesa comune espressa nella presente dichiarazione, secondo cui una clausola come quella di cui all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non ha dunque potuto in passato né può ora o in futuro costituire la base giuridica per un procedimento arbitrale promosso da un investitore di uno Stato membro in materia di investimenti in un altro Stato membro,

RIBADENDO la dichiarazione n. 17, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, in cui si ricorda che i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri e che il principio del primato costituisce una norma di conflitto nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri,

RAMMENTANDO di conseguenza che, ai fini della risoluzione di qualsiasi conflitto di norme, un accordo internazionale concluso dagli Stati membri dell'Unione europea ai sensi del diritto internazionale può applicarsi nelle relazioni intra-UE solo nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con i trattati dell'UE,

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, anche l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può estendersi, né era destinato ad estendersi, a tali procedimenti,

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, i firmatari della presente dichiarazione eventualmente interessati da un procedimento arbitrale intra-UE in corso, in qualità di parte convenuta o di Stato d'origine di un investitore, dovrebbero cooperare tra loro per assicurare che l'esistenza della presente dichiarazione sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale in questione affinché quest'ultimo possa opportunamente riconoscere la propria mancanza di giurisdizione,

CONSIDERANDO inoltre che non dovrebbero essere registrati nuovi procedimenti arbitrali intra-UE, e

CONVENENDO che, qualora sia comunque emessa una comunicazione di arbitrato, i firmatari interessati da tale procedimento, in qualità di parte convenuta o di Stato di origine di un investitore, dovrebbero cooperare tra loro per assicurare che l'esistenza della presente dichiarazione sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale in questione affinché quest'ultimo possa opportunamente concludere che l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non può costituire la base giuridica per tale procedimento,

CONSIDERANDO, tuttavia, che le transazioni e i lodi arbitrali nei procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti che non possono più essere annullati o revocati e che sono stati volontariamente rispettati o definitivamente eseguiti non dovrebbero essere contestati,

DEPLORANDO che i tribunali arbitrali abbiano già pronunciato, continuino a pronunciare e possano ancora pronunciare, in modo contrario alle norme dell'Unione europea e dell'Euratom, anche come espresso nelle interpretazioni della Corte, lodi arbitrali in procedimenti arbitrali intra-UE avviati in base all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia,

DEPLORANDO altresì che tali lodi arbitrali siano oggetto di procedimenti esecutivi, anche in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali intra-UE in corso asseritamente basati sull'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia i tribunali arbitrali non declinino la propria competenza e giurisdizione e che le istituzioni arbitrali continuino a registrare nuovi procedimenti arbitrali e non li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a sottoporsi all'arbitrato,

CONSIDERANDO, pertanto, che è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile la posizione costante dell'Unione europea e dei suoi Stati membri mediante uno strumento che riaffermi la loro intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, come interpretato dalla Corte, nella misura in cui riguarda i procedimenti arbitrali intra-UE,

CONSIDERANDO che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 nella causa *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgio/Spagna)* (ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35) e come spiegato dalla Corte nella sentenza *Komstroy*, determinate disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia sono intese a disciplinare le relazioni bilaterali,

CONSIDERANDO pertanto che qualsiasi strumento di tal genere riguarda unicamente le relazioni bilaterali tra l'Unione europea, l'Euratom e i loro Stati membri, rispettivamente, e, per estensione, gli investitori di tali Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, e che, di conseguenza, la presente dichiarazione ha effetti solo sulle Parti soggette alle norme dell'Unione europea in quanto organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia, e non rappresenta, per le altre Parti del trattato sulla Carta dell'energia, un ostacolo al godimento dei diritti loro conferiti da tale trattato né all'adempimento dei loro obblighi,

RAMMENTANDO che l'Unione europea e l'Euratom e i loro Stati membri hanno informato le altre Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia della propria intenzione di concludere un accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia,

CONSIDERANDO che, in tal modo e in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'UE e dell'Euratom, ma fatto salvo il loro diritto di presentare le richieste che ritengano appropriate in relazione alle spese da essi sostenute in qualità di convenuti in relazione a procedimenti arbitrali intra-UE, l'Unione europea, l'Euratom e i loro Stati membri garantiscono il pieno ed effettivo rispetto della sentenza *Komstroy*, l'inopponibilità dei lodi esistenti, l'obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE in corso e l'obbligo per le istituzioni arbitrali di non registrare futuri procedimenti arbitrali intra-UE, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e dall'articolo 12 del regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (SCC), nonché l'obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE è privo di base giuridica,

INTESO che la presente dichiarazione si applica ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono l'Unione europea o i suoi Stati membri in qualità di parti di controversie intra-UE basate sull'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o regolamento arbitrale, compresi la convenzione ICSID e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale dell'SCC, il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc,

CONSIDERANDO che, in seguito alla presente dichiarazione, i suoi firmatari intendono formalizzare la loro intesa comune mediante un trattato plurilaterale tra loro, il cui testo è stato negoziato e siglato dai firmatari della presente dichiarazione quale indicazione della stabilità del testo, e adoperarsi per depositare a tempo debito i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione di tale trattato,

TENENDO PRESENTE che le disposizioni della presente dichiarazione lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione europea o uno Stato membro di adire la Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

TENUTO CONTO DI QUANTO PRECEDE, L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI («I FIRMATARI»)

DICHIARANO DI CONDIVIDERE LA SEGUENTE INTESA COMUNE SULLA NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA COME BASE PER I PROCEDIMENTI ARBITRALI INTRA-UE:

1. **I firmatari ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, secondo cui l'articolo 26 di detto trattato non può né ha mai potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE.**

   Tale intesa comune si basa sui seguenti elementi del diritto dell'Unione:

   i. **l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica, e non avrebbe mai dovuto essere applicato, come base per i procedimenti arbitrali intra-UE; e**

   ii. **il primato del diritto dell'Unione europea, ricordato nella dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, quale norma di diritto internazionale che disciplina il conflitto di norme nei loro rapporti reciproci, da cui discende che in ogni caso l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica né avrebbe potuto applicarsi come base per i procedimenti arbitrali intra-UE.**

2. **I firmatari ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere l'intesa comune secondo cui, in ragione dell'assenza di una base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia, l'articolo 47, paragrafo 3, di detto trattato non può estendersi e non avrebbe potuto estendersi a tali procedimenti. Di conseguenza, a tale riguardo, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può aver prodotto effetti giuridici nelle relazioni intra-UE quando un firmatario ha receduto dal trattato sulla Carta dell'energia prima della presente dichiarazione, né produrrà effetti giuridici nelle relazioni intra-UE qualora un firmatario receda dal trattato sulla Carta dell'energia successivamente.**

3. **Per maggiore certezza i firmatari dichiarano che, conformemente all'intesa comune di cui ai paragrafi 1 e 2 e fatto salvo quanto ivi previsto, l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica come base per i procedimenti arbitrali intra-UE e che, a tale riguardo, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non produrrà effetti giuridici nelle relazioni intra-UE.**

4. **I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicate l'interpretazione e l'applicazione di altre disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia nella misura in cui riguardano le relazioni intra-UE.**

Fatto a Bruxelles in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese

il 26 giugno 2024.